



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

Disciplinare Tecnico

allegato 9: convenzione

ex AATO (oggi ATERSIR)–Romagna Acque Società delle Fonti
per la gestione del servizio all'ingrosso



CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI, EX ARTICOLO 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999 N. 25.

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di dicembre, presso la sede di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35,

TRA

1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena C.F. 92047880403 con sede in Forlì, Piazza G.B. Morgagni n. 9 (di seguito anche "A.A.T.O. Forlì-Cesena"), legalmente rappresentata dal sig. Massimo Bulbi nato a Roncofreddo (FC) il 22/1/1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 17/12/2008 (prot. 2181/08);

2) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà n. 2/4 (di seguito anche "A.A.T.O. Ravenna"), legalmente rappresentata dal sig. Sergio Baroni nato a Fusignano (RA) il 21/8/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 22/12/2008;

3) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini C.F. 91070210405 con sede in Rimini, Via Circonvallazione occidentale n. 3 (di seguito anche "A.A.T.O. Rimini"), legalmente rappresentata dal sig. Carlo Casadei nato a Rimini il 10/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23/12/2008;


denominate di seguito in senso complessivo "le A.A.T.O." o "le Agenzie";

4) Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., C.F., P.IVA e Registro Imprese di Forlì n. 00337870406, con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35 (di seguito "Romagna Acque" o "Gestore del SFA"), in persona del suo legale rappresentante e Presidente sig.ra Ariana Bocchini, nata a Bertinoro (FC) il 4/7/1957, domiciliata per la carica presso la sede della società, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 18/12/2008,

PREMESSO

1. che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 147) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato come definito all'art. 141, comma 2, del medesimo decreto legislativo in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

2. che il D. Lgs. 152/2006 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, ora contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", successivamente modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, dall'art. 14 comma 4 del D.L. n. 269/2003, poi convertito in legge n. 326/2003 e dall'art. 4 comma 234 della legge n. 350/2003;



3. che lo stesso D. Lgs. 152/2006 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 148, comma 2);

4. che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999 n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27, dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7;

5. che in applicazione della legge regionale n. 25/1999 tutti i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali n. 7 di Ravenna, n. 8 di Forlì-Cesena e n. 9 di Rimini, e le Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, hanno costituito per ogni ambito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici spettanti ai Comuni, anche a tutela della collettività dei cittadini-utenti, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici (A.A.T.O.);

6. che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1999 ogni A.A.T.O. esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;

7. che in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato è stata inoltre emanata la legge regionale n. 10/2008;

8. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2679, ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d'ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, successivamente aggiornata con deliberazione 7 febbraio 2005 n. 177;

9. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2680, ha adottato gli indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato, successivamente aggiornati con deliberazione 28 luglio 2003 n. 1550;

10. che ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 152/2006 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1999 i rapporti tra le A.A.T.O. e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base della convenzione tipo di cui al precedente punto 8, e relativo disciplinare;

11. che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA S.p.A. di Bologna, la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati dalle società stesse;

12. che HERA S.p.A. è quotata in borsa dal 25/6/2003 e, per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti, gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato nei territori degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 7, n.8 e n. 9 e possiede i requisiti per fruire del regime speciale previsto all'art. 113 comma 15 bis del D. Lgs 267/2000;

13. che le A.A.T.O. di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini hanno stipulato le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato con la società Hera S.p.A. di Bologna, rispettivamente in data 1° febbraio 2005, 26 aprile 2005 e 14 marzo 2002;

14. che l'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, stabilisce attualmente che: «In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.»;

15. che Romagna Acque è una società per azioni a capitale totalmente pubblico e inedito, titolare dei principali impianti di produzione dell'acqua potabile e principale fornitore all'ingrosso del servizio idrico del territorio romagnolo, ovvero di più ambiti territoriali ottimali, in virtù di concessioni di derivazione rilasciate dai pubblici uffici competenti, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999;

16. che la parte più importante dell'attività di Romagna Acque è relativa alla fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del SII, con il quale gli Enti locali soci di Romagna Acque hanno stipulato, in sede di Agenzia, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O.;



17. che gli enti locali soci di Romagna Acque in data 4 maggio 2006 hanno sottoscritto tra loro apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. (convenzione soggetta a successive modifiche ed integrazioni), con la quale stabiliscono che la società ha natura di soggetto dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali medesimi e realizzano pertanto un controllo in comune sulla società stessa analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dall'art. 113 del citato Testo Unico;

18. che è in corso di realizzazione il progetto «Società delle Fonti», finalizzato alla riunione della titolarità e della gestione di tutte le fonti principali di produzione nella società Romagna Acque, che vedrebbe ampliata la propria attività già oggi svolta per circa la metà del fabbisogno idropotabile, e che detto progetto prevede che Romagna Acque continui a gestire gli impianti e le reti di distribuzione primaria di cui è già proprietaria, nonché gli altri di cui acquisisca la proprietà;

19. che con deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 dicembre 2004 n. 8 e 4 maggio 2006 n. 7 sono stati approvati il Piano degli investimenti 2005-2014 ed il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

20. che con deliberazione dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 maggio 2008 n. 5 è stato aggiornato il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

21. che in applicazione della richiamata norma regionale (articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999), le A.A.T.O. hanno deliberato di confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connessa, di cui Romagna Acque è proprietaria, con i seguenti atti deliberativi: A.A.T.O. Forlì-Cesena 2006



delibera n. 8 del 16 aprile 2003, A.A.T.O. Ravenna con delibera n. 5 del 28 marzo 2003, A.A.T.O. Rimini con delibera n. 16 del 16 luglio 2003;

22. che mediante il citato complesso acquedottistico Romagna Acque esplica il servizio di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli A.T.O. n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, in base al vigente contratto con HERA s.p.a. per la fornitura di acqua potabile avente scadenza al 31 dicembre 2008, che riflette le decisioni assunte dalle tre A.A.T.O., ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, in ordine allo schema di ripartizione della risorsa disponibile dalla diga di Ridracoli ed alla relativa tariffa;


23. che il progetto «Società delle Fonti» citato al precedente punto 19 – che prevede di concentrare in Romagna Acque la proprietà e la gestione dei principali impianti di produzione negli ambiti dei tre territori provinciali (come elencati negli allegati alla presente convenzione), in modo che la società diventi il principale fornitore all'ingrosso di acqua potabile per il servizio idrico integrato in tutti i tre ambiti – è stato deliberato dagli Enti locali delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e approvato dall'Assemblea dei Soci di Romagna Acque con deliberazioni 30 gennaio 2003 n. 2 e 18 marzo 2004 n. 1;

24. che il suindicato progetto consta di due fasi, la prima delle quali, già compiuta, prevedeva il trasferimento a Romagna Acque da parte degli Enti locali e delle Società degli *assets* di tutte le dotazioni afferenti alle principali fonti locali della Romagna, mentre la seconda prevede il trasferimento a Romagna Acque, in qualità di società delle fonti, con deliberazioni delle A.A.T.O. e ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, della gestione degli impianti che siano dalla medesima realizzati nonché quelli trasferiti nella proprietà della medesima Romagna Acque;

25. che è stata verificata la coerenza delle finalità ambientali sottese al progetto "Società delle Fonti" rispetto agli indirizzi del Piano regionale di tutela delle acque adottato con Deliberazione C.R. 22 dicembre 2004, n. 633, come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Regionale 21/12/2005, n. 40, in quanto la riunificazione proprietaria e gestionale delle principali reti e impianti funzionali alle attività di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria di risorsa idrica in capo ad un unico soggetto risponde a preminenti esigenze di interesse pubblico quanto al migliore uso della risorsa ed alla tutela dell'ambiente;

26. che con le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O. sopra richiamati il Gestore del SII ha preso atto della volontà degli Enti Locali di trasferire in capo a Romagna Acque, a partire dall'anno 2008, la gestione degli impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria di sua proprietà, ulteriori all'Acquedotto della Romagna, destinati alla produzione di acqua potabile;

27. che in data 30 novembre 2007 è stato sottoscritto il «Protocollo d'intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini», con il quale le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini hanno ribadito la volontà di riconoscere ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e s.m.i. Romagna Acque quale unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile ai tre A.T.O. e di confermare e riunire in capo alla medesima la gestione delle principali reti e degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio delle tre A.A.T.O.;



28. che al fine di attuare il Progetto "Società delle Fonti" e di concludere la procedura di affidamento, in attuazione del Protocollo d'Intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sottoscritto in data 30 novembre 2007, ed ai fini dell'art. 23-bis, comma 12, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della l. 6 agosto 2008, n. 133, le parti redigono la presente Convenzione, con la quale si intende confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna e della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, nonché, a fini di razionalizzazione organizzativa, risparmio economico e sostenibilità ambientale, e di integrare tale gestione con la contestuale gestione dei sistemi di captazione, adduzione, e distribuzione primaria, o singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, già conferiti a Romagna Acque, o da essa direttamente realizzati;

29. che con il presente atto le Parti intendono regolamentare le modalità di gestione del complesso dei beni da parte di Romagna Acque e di applicazione del metodo tariffario di cui al D.P.G.R. 49/2006 anche attraverso appositi allegati;

30. che la regolamentazione dei rapporti, e in particolare la disciplina delle penali, saranno applicate entrambe tenendo conto delle peculiarità insite nell'affidamento *in house providing* conferito a Romagna Acque, società soggetta al c.d. "controllo analogo".

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. La presente convenzione ed il Disciplinare Tecnico regolano i rapporti tra le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque, unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile nei tre A.T.O. ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e ss.mm.ii. alla quale viene affidata la gestione di tutte le reti e gli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni serviti da Romagna acque nei tre A.T.O., come previsto dal modello gestionale approvato congiuntamente dalle Agenzie d'Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini che prevede un unico gestore del Servizio di Fornitura all'Ingrosso (di seguito SFA) per la produzione e la distribuzione primaria dell'acqua potabile.

2. La gestione connessa alle attività di cui al precedente comma 1 costituisce un sistema unitario che riguarda la produzione idropotabile dei tre ambiti territoriali e verrà interamente ricompresa nei rispettivi Piani d'ambito e nei relativi successivi aggiornamenti.

3. La presente convenzione ed il D.T. stabiliscono altresì i criteri e le norme generali sulla base dei quali sono regolati i rapporti tra Romagna Acque ed il Gestore del SII al quale spettano, in via esclusiva, l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con l'utenza e la riscossione della tariffa.



4. La gestione di cui al comma 1 include tutte le attività, nessuna esclusa, funzionali a e necessarie per la regolare erogazione del servizio nel pieno rispetto della presente Convenzione. Sono incluse quindi nella gestione, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:

- a) esercizio e manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e di tutte le dotazioni accessorie e connesse, a partire dai punti di captazione delle risorse idriche grezze fino ai punti di consegna dell'acqua potabile alle reti di distribuzione secondaria;
- b) progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi inclusi nei programmi approvati dalle Agenzie, compresa la manutenzione straordinaria;
- c) gestione delle aree di salvaguardia delle risorse utilizzate per il riformimento, delimitate secondo la normativa vigente e nei limiti delle responsabilità da questa poste a carico del gestore;
- d) progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti, inclusi i dispositivi di misura della quantità e di controllo della qualità delle acque e di rilevamento dei parametri di esercizio;
- e) costruzione, conservazione e aggiornamento dell'inventario dei beni secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- f) progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale, secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- g) predisposizione e realizzazione del piano di emergenza, del piano di ricerca e riduzione delle perdite e del piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui rispettivamente agli artt. 24, 25 e 26 della presente convenzione;
- h) instaurazione e mantenimento dei rapporti con gli Enti, pubblici e privati, con le Autorità di controllo e con i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, in conformità alla presente convenzione;
- i) ricerca e sviluppo di nuove fonti e modalità di produzione della risorsa;
- j) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento della gestione conformemente alla presente convenzione.

5. La gestione oggetto della convenzione rappresenta servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 12 giugno 1990 n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituisce attività di pubblico interesse.

6. Ogni riferimento fatto alla "convenzione" dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2 Regolazione del servizio

1. Le funzioni di regolazione del servizio spettanti rispettivamente alla Regione Emilia-Romagna e alle Agenzie d'ambito sono stabilite agli artt. 28 e 30 della L.R. 10/2008.
2. Il gestore del SFA deve fornire alla Regione e alle Agenzie d'ambito entro 30 giorni in via ordinaria, ovvero entro i tempi prescritti dagli Enti stessi in occasioni straordinarie, ogni informazione e/o documento in suo possesso attinente la gestione del servizio e ogni fatto o circostanza relativi all'erogazione del servizio.
3. Romagna acque consente l'effettuazione alle Agenzie d'ambito, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti

sopralluoghi e verifiche ispettive che le stesse ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddetti potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorranti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.



Articolo 3 Durata

1. La presente convenzione decorre dall'1.1.2009 e scade il 31.12.2023, salve diverse successive disposizioni di legge.
2. Nei dodici mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, le A.A.T.O. effettueranno le valutazioni di competenza per l'affidamento della gestione di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente. Romagna Acque resta comunque obbligata a proseguire la gestione della fornitura nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 4 Obblighi e responsabilità di Romagna Acque

1. Romagna Acque si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento della gestione e dovrà osservare la normativa vigente sulle acque pubbliche, sulle opere di ritenuta, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sull'utilizzo delle risorse idriche e sulla qualità delle acque fornite ed adempiere tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati.
2. Romagna Acque terrà sollevati e indenni le A.A.T.O. e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. Romagna Acque dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione della gestione assegnata, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
4. Romagna Acque assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
5. Romagna Acque assume l'impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico e migliorare la qualità della risorsa fornita.
6. Romagna Acque dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle caratteristiche e dei requisiti in base ai quali è stata individuata come gestore degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato.

Articolo 5 Perimetro del servizio



1. L'esercizio della gestione avviene all'interno dei perimetri amministrativi degli ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Si prende atto che Romagna acque espleta parzialmente il servizio di fornitura all'ingrosso, per quantitativi non rilevanti della risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali. Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie.

Articolo 6 Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato

1. Si prende atto che Romagna Acque svolge, in base al proprio oggetto sociale, attività di costruzione e gestione di reti per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.
2. La gestione delle ulteriori attività di cui al comma 1 non deve arrecare alcun pregiudizio alla gestione del SFA. Di tale attività dev'essere tenuta contabilità separata dei costi e dei ricavi. A tali attività va ricondotta quota parte dei costi comuni e delle spese generali.

CAPO II – OPERE E IMPIANTI AFFIDATI ALLA GESTIONE DI ROMAGNA ACQUE

Articolo 7 Dotazione di Romagna Acque

1. Le opere, le reti e gli impianti la cui gestione è affidata a Romagna Acque, sono costituiti da:
 - a) l'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli, dalle gallerie di adduzione, dall'impianto di potabilizzazione e dalla rete di distribuzione primaria ad esso connessa;
 - b) i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria, le singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, la cui proprietà è stata conferita, dai comuni proprietari e da loro società, alla stessa Romagna Acque ed ogni altra opera di cui la società acquisisca la proprietà;
 - c) opere tuttora di proprietà dei comuni o delle società degli asset, gestite dal gestore del servizio idrico integrato;
 - d) opere realizzate da HERA s.p.a. nel primo triennio di gestione;
 - e) le opere e gli impianti realizzati da Romagna acque in attuazione del Piano di prima attivazione di cui al successivo art. 13 nonché negli ulteriori Piani approvati dalle Agenzie di Ambito.
2. Tali beni sono specificamente individuati in apposito inventario predisposto e aggiornato annualmente da Romagna acque con criteri e modalità concordati con le Agenzie e fornito loro entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 8 Consegna delle opere, impianti, reti

1. Romagna Acque dichiara di trovarsi già nella disponibilità e di effettuare la gestione dei beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e che gli stessi sono conformi alle vigenti normative di settore e rispettano i requisiti previsti dalle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula della presente convenzione.
2. I beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. b), di proprietà di Romagna Acque saranno affidati alla gestione di Romagna Acque, a partire dall'1 gennaio 2009.

3. Entro sei mesi dalla consegna delle opere di cui al comma 2 sarà redatto apposito verbale, nel quale Romagna Acque potrà formulare eventuali osservazioni o riserve in ordine alla qualità, alla funzionalità o ad altre caratteristiche che possano influire sulla gestione delle opere ricevute.

4. La riserva si intende decaduta se, entro i sei mesi successivi, non è confermata da dettagliata relazione tecnico economica che espliciti i contenuti ed i motivi della riserva medesima. La relazione è trasmessa alle Agenzie ed al gestore del SII per controdeduzioni e per le determinazioni finali da parte delle Agenzie stesse, convalidate dalla Regione in caso di disaccordo.

Articolo 9 Concessioni di derivazione di acqua pubblica

1. Le Agenzie d'ambito richiedono alla Regione il rilascio delle concessioni di acqua pubblica destinata ad uso e consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, come previsto dalla specifica normativa regionale, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. Le tre Agenzie confermano in Romagna Acque la titolarità della concessione di acqua pubblica derivata dalla Diga di Ridracoli e dalla Diga del Conca.

3. Le tre Agenzie individuano altresì in Romagna Acque il soggetto richiedente il rilascio della nuova concessione da Po, in località Palantone di Bondeno (FE) con trasferimento della risorsa in Romagna mediante l'utilizzo delle opere del sistema Canale Emiliano-Romagnolo. Romagna Acque, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di richiedere l'inserimento nel disciplinare di concessione di una prescrizione cui subordinare la concessione medesima ai sensi della lett. m) comma 2 art. 19 del Regolamento regionale 20/11/2001, n. 41, relativa alla necessità del permanere, per tutta la durata della concessione, del requisito della totale partecipazione pubblica di Romagna acque, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 33 del medesimo Regolamento. L'eventuale mutamento di tale status dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicato alla Regione e documentato a semplice richiesta della Regione. Tale disposizione vale anche per la concessione inerente la diga del Conca.

4. Romagna Acque sosterrà tutti i costi relativi ai procedimenti per l'ottenimento e il godimento delle concessioni di cui al presente articolo, recuperandoli attraverso la tariffa.


CAPO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORNITURA ALL'INGROSSO

Articolo 10 Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa

1. Il Piano è lo strumento sulla base del quale le Agenzie degli A.T.O. di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini coordinano tra loro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L.R. 25/1999 e nel rispetto della L.R. 10/2008, le misure unitarie nei confronti del Gestore del SFA.

2. Il Piano in particolare definisce:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i fabbisogni d'acqua potabile nei singoli ambiti territoriali e il loro sviluppo nel tempo;
- c) la quantità di risorsa assicurata per ciascun anno e ciascun ambito;
- d) i livelli di servizio che il Gestore del SFA è obbligato ad assicurare;



- e) il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario;
- f) la tariffa di riferimento della fornitura all'ingrosso e la relativa articolazione nei bacini tariffari.

2. Il Piano è redatto in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui al D. Lgs. n.152/2006 e in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

3. Il Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa, dopo la sua approvazione da parte delle tre Agenzie, costituisce parte integrante dei Piani d'Ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 e Romagna Acque si obbliga, fin d'ora, ad attuarlo come approvato per le parti di propria competenza.

Articolo 11 Durata del Piano


1. Il Piano ha durata fino al 31.12.2023. Esso può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica prevista dal Metodo Tariffario Regionale ed in ogni momento qualora lo impongano nuove normative o il verificarsi di esigenze tecniche ed economiche per la salvaguardia dell'efficienza, efficacia ed economicità del Servizio.

Articolo 12 Procedura di formazione del Piano

1. Entro diciotto mesi dalla stipula della presente Convenzione, Romagna Acque formula alle tre A.A.T.O., per la relativa predisposizione e successiva approvazione di loro competenza, una proposta di Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa in grado di corrispondere alle esigenze complessive delle medesime A.A.T.O. contenente:

- a) la stima previsionale della domanda, articolata in orizzonti di breve periodo e di medio-lungo periodo e per il territorio di ciascuna Agenzia;
- b) la descrizione dettagliata delle opere e degli impianti esistenti che assicurano allo stato attuale la produzione di risorsa per i territori dei tre A.T.O.;
- c) la descrizione dettagliata dei sistemi di adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione secondaria;
- d) lo schema della fornitura e dell'adduzione;
- e) il programma degli investimenti necessari e la relativa articolazione annuale per assicurare la disponibilità della risorsa e la continuità del servizio, in coerenza con la previsione sull'evoluzione della domanda;
- f) la descrizione dettagliata della propria organizzazione aziendale e la previsione di eventuali modifiche atte a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione;
- g) i costi operativi e la previsione della loro evoluzione, anche in conseguenza della realizzazione del piano degli investimenti e dell'attuazione delle misure di efficientamento previste, debitamente documentati;
- h) il piano economico e finanziario della gestione;
- i) la richiesta tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato vigente.

2. Le Agenzie, valutate le proposte del Gestore del SFA, approvano il Piano entro un anno dalla presentazione del documento completo da parte di Romagna acque.



Articolo 13 Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'art. 10, le A.A.T.O. sottoscrivono e allegano alla presente Convenzione il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione delle attività di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012.
2. Il prezzo dell'acqua fornita all'ingrosso dal Gestore del SFA al Gestore del SII è determinato in applicazione della presente Convenzione e del Piano di prima attivazione di cui al presente articolo.
3. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Agenzie e Romagna Acque sottoscriveranno il Disciplinare Tecnico relativo al servizio di fornitura all'ingrosso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Articolo 14 Piano e risorse finanziarie


1. Romagna Acque attua i Piani di cui agli artt. 10 e 13 per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa approvati dalle A.A.T.O. e ne accetta gli obblighi conseguenti in materia di investimenti, livelli di servizio e prezzo dell'acqua all'ingrosso.
2. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
 - a) la tariffa;
 - b) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti le Agenzie;
 - c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dalle Agenzie e/o altri enti pubblici.

Articolo 15 Tariffa del servizio

1. La tariffa dell'acqua all'ingrosso è determinata in applicazione dell'art.14 del "metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 e tenendo conto degli accordi assunti antecedentemente l'entrata in vigore del metodo tariffario ai sensi dell'art. 8, comma 2, nell'ambito del Protocollo d'Intesa.
2. I ricavi provenienti dall'applicazione della tariffa del servizio costituiscono il corrispettivo della gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato. Fino alla data del 18/10/2025 i ricavi saranno parzialmente costituiti anche dai contributi statali in conto esercizio come a suo tempo concessi alla società. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite in sede di revisione tariffaria dalle A.A.T.O.. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la gestione della fornitura all'ingrosso.

Articolo 16 Indicatori e progetti di intervento

1. I progetti di intervento, i relativi investimenti, i tempi e le modalità di realizzazione dei medesimi sono riportati nel Piano di cui all'art. 10, salvo quanto previsto dall'art. 13 per il periodo 2009-2012.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare i progetti di intervento nei tempi stabiliti nei Piani di cui agli artt. 10 e 13 e secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico. In merito si



applicano le penali previste dall'art. 32 della presente convenzione, nonché dal citato Disciplinare Tecnico.

Articolo 17 Indicatori e livelli di qualità del servizio

1. Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità della gestione ed i relativi indicatori.
2. Romagna Acque è tenuta a raggiungere gli standard previsti nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.
3. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 32 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 18 Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale

1. Le A.A.T.O. possono variare il programma degli interventi per adeguare la gestione a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli della gestione in atto. In tal caso le A.A.T.O. comunicano a Romagna Acque la proposta di variante, definendo con essa le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Le A.A.T.O. concordano con Romagna Acque anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare gli interventi previsti nella variante e a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalle A.A.T.O., anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da queste ultime e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica Romagna Acque per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dalle A.A.T.O..
3. Romagna Acque può proporre varianti al modello gestionale descritto nei Piani purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli e dell'efficienza della gestione. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria. Si applica in tal caso la procedura prevista per le varianti proposte da Romagna Acque che non corrispondano a nuovi obblighi di legge.
4. Romagna Acque può presentare alle A.A.T.O. domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge essa non può essere respinta dalle A.A.T.O., le quali possono contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta.
6. Le eventuali varianti proposte da Romagna Acque che non corrispondano a nuovi obblighi di legge, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa, salvo diverso accordo tra le Parti. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari le A.A.T.O. sono tenute a pronunciarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il termine potrà essere sospeso per tre mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte delle A.A.T.O.

7. Nel caso in cui le A.A.T.O. accettino la proposta di variante, ma non ritengano equa la compensazione tariffaria richiesta, esse notificano a Romagna Acque la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria.

CAPO V – RAPPORTI TRA GESTORI

Articolo 19 Subentro di Romagna Acque ad HERA nella gestione delle fonti di produzione

1. Romagna Acque dà atto che al fine di regolamentare i rapporti con il gestore HERA s.p.a. in ordine ai beni relativi alle cosiddette “fonti locali di produzione” conferite a Romagna Acque in attuazione del richiamato progetto «Società delle Fonti», ha raggiunto accordi per l'acquisto del relativo ramo di azienda e che, per il biennio 2009-2010, HERA e Romagna Acque stipuleranno fra loro accordi per il perfezionamento del subentro nella gestione delle fonti locali.

Articolo 20 Fornitura della risorsa idrica al gestore del SII

1. La fornitura di risorsa all'ingrosso al gestore del SII sarà regolata da appositi accordi fra quest'ultimo e Romagna Acque, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle A.A.T.O..

CAPO VII - CONTROLLO

Articolo 21 Controllo da parte delle Agenzie e della Regione

1. Le A.A.T.O. e la Regione ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10, esercitano il potere di controllo della gestione affidata e hanno facoltà di richiedere a Romagna Acque, che deve dare adeguata risposta nel tempo più breve possibile compatibilmente con la complessità della richiesta e dell'attività necessaria per ottemperarvi, tutte le informazioni in suo possesso attinenti la gestione del servizio, nonché ogni fatto o circostanza relativi alla regolare erogazione del servizio e sull'efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

2. Le A.A.T.O. si riservano ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da esse incaricati, ogni controllo necessario ad accertare lo svolgimento della gestione secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.

3. Le A.A.T.O. controllano la gestione e l'attività del gestore del SFA al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa per la fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dai Piani;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione dei Piani.

4. Per la realizzazione di quanto sopra, Romagna Acque si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.

5. Per permettere l'applicazione del Metodo Tariffario Regionale, Romagna Acque redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

6. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile contenute nel Disciplinare Tecnico, prescrizioni che Romagna Acque, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad accettare integralmente.

7. Romagna Acque si impegna a sottoporre a proprie spese la propria attività a certificazione tecnica quinquennale da parte di professionisti individuati dalle A.A.T.O.. Tale certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione dei piani previsti nella presente convenzione siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che Romagna Acque colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

8. Romagna Acque consente l'effettuazione, alle A.A.T.O., alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti la gestione oggetto di convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

9. Romagna Acque presta alle A.A.T.O. o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.

Articolo 22 Comunicazione dati sulla gestione

1. Romagna Acque è tenuta a fornire alle A.A.T.O. tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione della fornitura all'ingrosso e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico.

2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili incorporando tutto ciò che non attiene alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato individuata all'art.

1. A tale scopo Romagna Acque è organizzata con un sistema di contabilità analitica che consente di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.

3. Nel Disciplinare Tecnico viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che Romagna Acque deve rispettare periodicamente, con la specifica delle relative frequenze, dei relativi formati e delle relative modalità di trasmissione. In particolare Romagna Acque è tenuta a fornire rapporti e rendiconti aventi i contenuti e le periodicità specificati nel Disciplinare Tecnico, come di seguito elencati:

- a) rapporti trimestrali sull'avanzamento degli investimenti contenenti, almeno, le informazioni indicate nel Disciplinare Tecnico;
- b) rapporto annuale sulla gestione e sulle previsioni per l'anno in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno, illustrante tutti i fatti ed i dati rilevanti dell'esercizio precedente e le previsioni per quello in corso, come indicato dal Disciplinare Tecnico;
- c) dati relativi alla quantità ed alla qualità dell'acqua fornita ed alle interruzioni del servizio, con cadenza trimestrale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 152/2006 e degli articoli 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione e nei potabilizzatori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.

Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a partire dall'anno 2009 a valere per l'anno 2010, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:

- i punti di campionamento,
- i profili analitici di controllo,
- le frequenze di controllo.

Il Piano di controllo deve essere reso disponibile alle Agenzie le quali potranno richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovessero ravvisare mancate risposdenze alla normativa vigente.

CAPO VIII – REGIME FISCALE

Articolo 28 Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico di Romagna Acque, che le recupera attraverso la tariffa, tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni e obbligatori a termini di legge.

CAPO IX – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Articolo 29 Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione

1. È fatto divieto a Romagna Acque di cedere o subaffidare anche parzialmente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte delle A.A.T.O., che le suddividono 1/3 per ciascuna, delle garanzie prestate da Romagna Acque.

2. Romagna Acque, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo quanto previsto dall'art. 113, comma 5ter, del d.lgs n. 267/2000, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

Articolo 30 Rimessione della gestione

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 35, tutte le opere e attrezzature utilizzate da Romagna Acque per l'esercizio della fornitura all'ingrosso oggetto della presente convenzione, ivi comprese quelle finanziate tramite la tariffa all'ingrosso, ovvero finanziate dalla medesima Romagna Acque purché preventivamente autorizzate dalle A.A.T.O., anche non completamente ammortizzate, devono essere rimesse nella disponibilità delle medesime A.A.T.O. in buono stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

3. Le A.A.T.O., qualora individuino per il proseguimento della gestione un soggetto diverso da Romagna Acque, prevedranno nel bando di gara o comunque nelle delibere di affidamento, l'obbligo per il nuovo gestore del SFA di provvedere al pagamento a Romagna Acque (gestore del SFA uscente) del valore industriale residuo dei beni non ammortizzati, stabilito mediante perizia disposta dal gestore con perito indicato dalle Agenzie. Il pagamento avrà luogo entro il termine di un anno dalla data di scadenza dell'affidamento quanto al valore dei beni non ammortizzati risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo un conguaglio positivo o negativo da corrispondere entro gli ulteriori dodici mesi per tener conto del valore industriale residuo dopo l'ultimo anno di gestione ed anche in caso di prosecuzione della gestione ex art. 3 comma 2 della presente convenzione.

Articolo 31 Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative

2. Da detta cauzione le A.A.T.O. potranno prelevare l'ammontare delle penali e sanzioni eventualmente dovute da Romagna Acque per inadempienze agli obblighi da essa assunti e previsti nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico. Romagna Acque dovrà reintegrare il deposito delle somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O., pena la risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 35.

4. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti a Romagna Acque, questa dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione, per danni causati alle A.A.T.O. ed a terzi, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante copertura assicurativa per danni da qualunque causa determinati a beni esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, copertura assicurativa di responsabilità civile verso le A.A.T.O., i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, con idonei massimali di garanzia.

Articolo 32 Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e nei relativi allegati, o di comportamento omissivo o commissivo di Romagna Acque suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi, le A.A.T.O. medesime trasmetteranno a Romagna Acque formale lettera di contestazione e, se del caso,

provvederanno all'addebito di penali sulla cauzione di cui all'art. 31 commisurate alla gravità dell'inosservanza e al danno eventualmente subito da esse o dagli Enti locali associati. È facoltà di ciascuna AATO contestare al gestore eventuali inadempimenti di mero rilievo locale.

A Romagna Acque saranno applicate le penali previste dal presente articolo in caso di:

- a) mancato rispetto dei tempi di attuazione dei singoli investimenti previsti dai Piani. In tal caso verrà determinata una penale pari al 5 % del valore dell'opera non realizzata. Il disciplinare tecnico definirà le modalità di applicazione di tale penale per i periodi di regolazione tariffaria successivi al primo. Per il primo periodo tariffario, tale penale, calcolata con riferimento alla singola annualità, verrà applicata al termine del periodo di regolazione, solo qualora perduri la non completa realizzazione dell'opera e il valore dell'importo realizzato non sia almeno pari al 70 % del valore totale previsto dal Piano per il relativo intervento.
 - b) mancato raggiungimento degli standard di cui all'art. 17 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
 - c) omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi o al modello gestionale di cui all'art. 18 della convenzione;
 - d) omessa o ritardata comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 22 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
 - e) mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 23 della convenzione.
2. È comunque fatta salva la possibilità delle A.A.T.O. di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.
3. Romagna Acque può inoltrare alle A.A.T.O. istanza di disapplicazione delle penali quando ritenga di poter dimostrare la propria estraneità e la mancanza di colpa.
4. Le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono incamerate dalle Agenzie.
5. Nei casi previsti dal Disciplinare Tecnico, Romagna Acque è tenuta al pagamento di una penale qualora si verificassero scostamenti dei volumi fissati dal Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa superiori ai limiti di tolleranza fissati nel Disciplinare stesso. L'entità della penale è stabilita dal Disciplinare tecnico in misura percentuale sul fatturato del servizio di fornitura all'ingrosso dell'anno in cui è riscontrata la violazione.

Articolo 33 Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave di Romagna Acque, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità della gestione di fornitura all'ingrosso, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure la fornitura non venga eseguita che parzialmente per dolo o colpa grave di Romagna Acque, le A.A.T.O. potranno prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di Romagna Acque, compresa la provvisoria sostituzione di Romagna Acque stessa nella funzione di gestore del SFA.
2. Le A.A.T.O. potranno sostituire Romagna Acque anche nell'ipotesi di cui all'art. 18 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
3. La sostituzione di Romagna Acque, nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale le A.A.T.O. contestano a Romagna Acque l'inadempienza riscontrata intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Articolo 34 Comunicazione di modificazioni soggettive

3. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione espresso dalle A.A.T.O. alle modificazioni societarie di cui al secondo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art 35.

FILE HOME AMMINISTRATIVA-LEGALE Servizio Idrico ATTO-nomacque convertitori alla Vers. 2008 (1) file idrico file n. 03103

5. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 C.C. le A.A.T.O., a mezzo di regolare diffida, sono tenute a concedere a Romagna Acque un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto della convenzione.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate a Romagna Acque e le A.A.T.O. avranno facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 36 Foro competente

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute secondo competenza al giudice ordinario (Foro di Forlì) o al giudice amministrativo (Foro di Bologna).

CAPO XI – NORME FINALI

Articolo 37 Clausola interpretativa

Posto che la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico e che le A.A.T.O. hanno come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole ai cittadini-utenti (*favor utentis*).

Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.

Alla presente Convenzione viene allegato il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena. Dell'avvenuta ratifica verrà data comunicazione alle altre Parti.

La presente convenzione è stata redatta in n. 4 originali ed è composta da n. 21 facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Forlì, 30.12.2008

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna prot. 1093 del 31.12.2008

Il Direttore

Sergio Baroni

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena prot. 2248 del 30.12.2008

Il Presidente

Massimo

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Rimini prot. 600A/2008 del 30.12.2008

Il Direttore

Carlo Casadei

Per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. prot. 9457 del 30.12.2008

Il Presidente

Ariana Bocchini



Romagna Acque approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle appresso riportate:


art. 4 (Obblighi e responsabilità di Romagna acque); art. 5 (Perimetro del servizio); art. 6 (Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato); Art. 7 (Dotazione di Romagna Acque); art. 8 (Consegna delle opere, impianti e reti); art. 14 (Piano e risorse finanziarie); art. 15 (Tariffa del servizio); art. 18 (Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale); art. 21 (Controllo da parte delle Agenzie e della Regione); art. 22 (Comunicazione dati sulla gestione); art. 29 (Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione); art. 30 (Rimessione della gestione); art. 32 (Penali); art. 33 (Sostituzione provvisoria); art. 34 (Comunicazione di modificazioni soggettive); art. 35 (Risoluzione della convenzione).



Per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, Romagna Acque acconsente al trattamento dei propri dati ed alla relativa comunicazione a terzi in relazione ad obblighi di legge e per finalità connesse all'instaurazione del rapporto contrattuale ed alla successiva gestione della convenzione.

Per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.



Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena
Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna
Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini

**PIANO DI PRIMA ATTIVAZIONE
PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
FORNITURA ALL'INGROSSO DELLA RISORSA
PER IL PERIODO 2009-2012**




INDICE

<u>PREMESSA</u>	4
<u>1. LA FORNITURA IDRICA ALL'INGROSSO PER USI CIVILI</u>	6
<u>2. LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ESISTENTE E IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI</u>	8
<u>3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE</u>	11
<u>4. TRATTAMENTO DELL'INFLAZIONE</u>	14
<u>5. IL LIMITE DI PREZZO K_n</u>	14
<u>6. I COSTI OPERATIVI</u>	15
<u>7. ULTERIORI VOCI DI COSTO TRASFERITE</u>	19
<u>8. IL PIANO D'AMMORTAMENTO</u>	21
<u>9. LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO</u>	23
<u>10. LA TARIFFA DI RIFERIMENTO</u>	26
<u>11. LE TARIFFE ALL'INGROSSO NEI TRE AMBITI TERRITORIALI</u>	28
<u>12. DETTAGLIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI</u>	29
<u>13. PIANO D'AMMORTAMENTO E CAPITALE INVESTITO NETTO</u>	31



INDICE DELLE FIGURE E DELLE TABELLE

<u>Tab. 1 - Il Piano di fornitura per ATO (mc)</u>	6
<u>Tab. 2 - Il Piano di fornitura per risorsa (mc)</u>	7
<u>Tab. 3 - Gli investimenti del Piano ed il relativo riconoscimento in tariffa (migliaia di Euro)</u>	10
<u>Fig. 1 - Struttura gestionale al 1 gennaio 2009</u>	13
<u>Tab. 4 - Inflazione programmata</u>	14
<u>Tab. 5 - Il limite di prezzo k</u>	14
<u>Tab. 6 - Costi operativi Acquedotto di Romagna e potabilizzatori mobili, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	15
<u>Tab. 7 - Contributi in conto esercizio (migliaia di Euro)</u>	16
<u>Tab. 8 - Costi operativi Fonti locali ATO Forlì-Cesena, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	17
<u>Tab. 9 - Costi operativi Fonti locali ATO Ravenna, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	17
<u>Tab. 10 - Costi operativi Fonti locali ATO Rimini, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	18
<u>Tab. 11 - Totale costi operativi Fonti locali, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	18
<u>Tab. 12 - Costi operativi riconosciuti, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	18
<u>Tab. 13 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Forlì-Cesena (migliaia di Euro)</u>	19
<u>Tab. 14 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Ravenna (migliaia di Euro)</u>	19
<u>Tab. 15 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Rimini (migliaia di Euro)</u>	19
<u>Tab. 16 - I ricavi per la fornitura all'ingrosso a seguito del trasferimento della gestione (migliaia di Euro)</u>	20
<u>Tab. 17 - Ammortamento (migliaia di Euro)</u>	22
<u>Tab. 18 - Capitale investito al 31/12 (migliaia di Euro)</u>	24
<u>Tab. 19 - Remunerazione massima di progetto del capitale investito (migliaia di Euro)</u>	25
<u>Tab. 20 - Ricavi e tariffa massima applicabile, compresa inflazione (migliaia di Euro)</u>	26
<u>Tab. 21 - Componenti tariffarie con remunerazione ridotta e TRM (migliaia di Euro)</u>	27
<u>Tab. 22 - TRM applicata in ciascun Ambito</u>	28



PREMESSA

Lo sviluppo del Piano di prima attivazione è relativo al primo periodo di regolazione tariffaria per il produttore all'ingrosso, in particolare è dettagliato sugli esercizi dal 2009 al 2012 compresi. Lo sviluppo del piano tariffario coincide con lo sviluppo temporale dei piani delle singole ATO per la gestione del SII.


Il presente Piano è sviluppato sulla base delle valutazioni concordate con il Gestore del SII, in merito alla gestione delle fonti locali, inoltre si considerano i vincoli e gli indirizzi fissati nel Protocollo d'intesa fra le AATO romagnole e Romagna Acque S.p.A. del 30/11/07. In particolare, il Piano di prima attivazione recepisce gli indirizzi e i vincoli posti nel suddetto Protocollo riguardo i limiti posti al tasso di remunerazione del capitale investito ed alla dinamica tariffaria.

La valutazione delle componenti di costo, trasferite dal Gestore del SII al produttore all'ingrosso, sono state concordate con tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le componenti tariffarie connesse ai cespiti oggetto di subentro nella gestione da parte di Romagna Acque, si è fatto riferimento alla situazione contabile fornita dal gestore del SII alla data del 30/09/2008. Le immobilizzazioni in corso non comprese in detta situazione contabile e le migliorie dell'ultimo trimestre 2008, a seguito di specifica consuntivazione al 31/12/2008, comporteranno il trasferimento di ulteriori ammortamenti e remunerazione dal Gestore del SII al produttore all'ingrosso. Tale trasferimento di componenti tariffarie comporterà una revisione tariffaria anticipata alla fine del 2010, fatto salvo il principio dell'invarianza della tariffa finale all'utenza.

Le finalità del progetto Società delle Fonti

Per le caratteristiche geomorfologiche e ambientali della Romagna, fin dagli anni '60 gli enti locali hanno voluto e realizzato la diga e l'Acquedotto della Romagna, un patrimonio impiantistico che costituisce il punto di riferimento per un utilizzo della risorsa idrica di Ridracoli a livello di sistema integrato nell'ambito territoriale della Romagna. Le opere di captazione e produzione idrica dell'acqua di Ridracoli si trovano nell'ambito territoriale di Forlì-Cesena e gli impianti di distribuzione primaria sono collocati nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini al fine di integrare le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale.

Nell'ottica di medio-lungo termine per l'approvvigionamento idrico alla Romagna, gli enti locali delle tre province romagnole hanno dato avvio negli anni 2003-2004 al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti". Il progetto è finalizzato all'unificazione,




in capo ad una società a totale partecipazione pubblica, della titolarità e della gestione di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili.

Negli anni 2004-2005 è stata realizzata la prima fase del progetto relativa al conferimento in capo alla società delle dotazioni patrimoniali realizzate dai Comuni, relativi alle principali fonti di produzione e distribuzione primaria della risorsa idrica ad usi civili presenti nel territorio romagnolo. La seconda fase del progetto consiste nel trasferimento della gestione delle suddette fonti e dei relativi impianti di distribuzione primaria dal Gestore al produttore all'ingrosso come previsto sia nei citati atti sia nelle convenzioni di gestione del SII vigenti fra le AATO e il Gestore.

I nuovi impianti in corso di realizzazione collocati nell'area ravennate per l'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal Po costituiscono una dotazione impiantistica di sistema e non locale e saranno in grado di integrare la fornitura idrica romagnola in una logica di medio-lungo termine. Dall'altra parte anche gli interventi in parte già individuati e in parte in corso di definizione per migliorare la qualità della risorsa di falda nelle aree del riminese e del cesenate, risorsa imprescindibile per continuare ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni, fanno parte di una pianificazione impiantistica a livello di sistema territoriale a scala romagnola.

Il Piano degli Investimenti prevede il completamento e la messa in esercizio entro il 2012 di opere per un valore complessivo di 134,7 milioni di Euro. La realizzazione del Piano d'Investimenti negli anni 2009-2012 si aggiunge ad una dotazione impiantistica esistente riconosciuta in tariffa che, al netto dei fondi di ammortamento, sarà valutata al 31.12.2008 in 256,3 milioni di euro. Le componenti di costo relative al capitale esistente e di nuova realizzazione sommate ai costi di gestione determinano dinamiche tariffarie particolarmente significative.

I vincoli e gli indirizzi del Protocollo, puntualmente recepiti nella "Convenzione per la regolamentazione della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti Territoriali Ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini" e declinati in termini operativi nel Piano di prima attivazione, sono posti con l'intento di limitare gli incrementi tariffari per l'utenza.



1. LA FORNITURA IDRICA ALL'INGROSSO PER USI CIVILI

Il fabbisogno idropotabile

Si valuta il fabbisogno nel breve periodo per soddisfare la domanda negli anni del Piano di prima attivazione 2009 -2012 con il più equilibrato mix quali-quantitativo delle risorse disponibili.

Successivamente, nell'ottica di medio-lungo termine, si pianifica l'utilizzo sia delle risorse già disponibili che di quelle potenziali per l'accesso alle quali sono necessari investimenti e tempi significativi.


I quantitativi considerati nel presente Piano di prima attivazione sono da intendersi come volumi erogati da parte del fornitore idrico all'ingrosso al gestore del SII e sono coerenti con i quantitativi considerati nei Piani tariffari per gli anni 2009-2012 sottoscritti fra il gestore del SII e le tre AATO della Romagna. L'invarianza dei volumi immessi in rete nel 2009-2012, volumi che d'altra parte confermano i dati medi consuntivati del periodo 2005-2008, costituisce un obiettivo coerente con le politiche di risparmio idrico e il contenimento delle perdite in rete che, a loro volta rappresentano finalità poste a livello di pianificazione regionale a tutti i soggetti che operano nel servizio idrico sia a livello di regolatori che di gestori.

Tab. 1 - Il Piano di fornitura per ATO (mc)

	2009	2010	2011	2012
ATO Forlì-Cesena	32.946.862	32.946.862	32.946.862	32.946.862
ATO Ravenna	34.659.219	34.659.219	34.659.219	34.659.219
ATO Rimini	39.349.967	39.349.967	39.349.967	39.349.967
TOTALE	106.956.048	106.956.048	106.956.048	106.956.048

Il piano di produzione e fornitura idrica per il periodo 2009-2012 tiene conto della necessità di dare risposta al territorio degli ambiti ottimali delle tre province romagnole; è sviluppato secondo i seguenti criteri e parametri:

- il riferimento è quello di un anno idrologico medio con il massimo utilizzo possibile delle risorse di superficie;
- le quantità prelevate e derivate dalle singole fonti tengono conto dei limiti delle concessioni;



- le quantità immesse in rete tengono conto dei vincoli impiantistici delle infrastrutture esistenti e dell'entrata in funzione nel 2012 dei nuovi impianti.

Le previsioni fatte potranno subire variazioni anche significative in base all'andamento meteorologico.

Tab. 2 - Il Piano di fornitura per risorsa (mc)

	2009	2010	2011	2012
Ridracoli	22.567.000	22.567.000	22.567.000	22.567.000
Falde e sorgenti gestite dal 01/01/09 (*)	10.379.862	10.379.862	10.379.862	10.379.862
Falde e sorgenti gestite da HERA (**)	1.519.931	1.519.931	1.519.931	1.519.931
ATO Forlì-Cesena	34.466.793	34.466.793	34.466.793	34.466.793
(*) dal 2012 prevista l'entrata in funzione del nuovo imp. di trattamento dell'acqua di falda a Cesena per la fase di collaudo				
(**) dal 2011 previsto il trasferimento della gestione a Romagna Acque - Società delle Fonti				
Ridracoli	21.106.000	21.106.000	21.106.000	21.106.000
Po (***)	13.553.219	13.553.219	13.553.219	13.553.219
ATO Ravenna	34.659.219	34.659.219	34.659.219	34.659.219
(***) dal 2012 prevista l'entrata in funzione del nuovo imp. di potabilizzazione di Ravenna				
Ridracoli	11.832.197	11.832.197	11.832.197	11.832.197
Falde, sorgenti, diga Conca	27.517.770	27.517.770	27.517.770	27.517.770
Falde, sorgenti gestite da HERA (****)	40.123	40.123	40.123	40.123
ATO Rimini	39.390.090	39.390.090	39.390.090	39.390.090
(****) dal 2011 previsto il trasferimento della gestione a Romagna Acque - Società delle Fonti				
Ridracoli	55.505.197	55.505.197	55.505.197	55.505.197
PO	13.553.219	13.553.219	13.553.219	13.553.219
falde, sorgenti, diga Conca	39.457.686	39.457.686	39.457.686	39.457.686
TOTALE PER RISORSA	108.516.102	108.516.102	108.516.102	108.516.102




2. LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ESISTENTE E IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Le linee guida in merito alla dotazione impiantistica possono così riassumersi :

- in un'ottica di lungo periodo, dotare il territorio, per il tramite della società, di una struttura impiantistica adeguata a garantire l'approvvigionamento idropotabile della Romagna intervenendo sia con nuovi investimenti sia valorizzando il patrimonio esistente con piani di manutenzioni straordinarie e di migliorie;
- disporre di opportuni surplus sia per quanto riguarda il dimensionamento di reti e impianti sia per quanto attiene alle disponibilità idriche, il tutto in un contesto di pianificazione impiantistica che si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza del servizio di fornitura idrica all'ingrosso, di rendere più omogenea la qualità dell'acqua distribuita su tutto il bacino di riferimento migliorando la qualità media della risorsa erogata e garantire appieno il bacino turistico romagnolo;
- ridurre il prelievo da falda, sostituendolo con acque di superficie o di falde meno profonde, con la modifica ed il potenziamento del campo pozzi del riminese in coerenza con le indicazioni regionali;
- l'attività di pianificazione impiantistica si deve coniugare con politiche tariffarie compatibili sia da un punto di vista sociale (quindi dinamiche tariffarie contenute per evitare incrementi eccessivi sui cittadini-consumatori) sia da un punto di vista economico-aziendale (quindi livelli tariffari che consentano la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti in capo alla società che li realizza e li gestisce); tale obiettivo può attuarsi fissando delle priorità, in ordine alla tempistica di realizzazione delle singole opere, che tengano conto della valenza strategica dei singoli interventi.

Il piano degli investimenti prevede la realizzazione e l'entrata in funzione di circa 134,7 milioni di euro di infrastrutture e può articolarsi in tre capitoli:

- interventi atti a mettere in circolo nuove risorse idriche per circa 20 ml di mc annui: 76,7 milioni di euro
- interventi di manutenzioni straordinarie, miglioria e potenziamento atti a migliorare la qualità della risorsa distribuita relativa alle fonti locali: 19 milioni di euro



- interventi di manutenzioni straordinarie, migliorie e potenziamento dell'Acquedotto di Romagna: 38,9 milioni di euro (per i quali sono previsti contributi a fondo perduto per 0,8 milioni di euro)

Parte di questi investimenti sono attualmente in corso, altri cominceranno nel periodo 2009-2012.


L'ammontare complessivo degli interventi a carico della tariffa risulta pari a 132 milioni di euro.

Per il calcolo della penale prevista all'art. 32 comma 1 lett. a) della Convenzione si farà riferimento al valore complessivo dell'opera e non al valore riconosciuto in tariffa.

Il Piano prevede che la totalità delle opere risulti realizzata ed entri in funzione nel periodo del piano stesso. L'unica eccezione riguarda l'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque del CER per usi potabili e industriali a Faenza che verrà completato negli anni 2013-2014. Relativamente alla realizzazione dei nuovi impianti di produzione di acqua potabile di Cesena e Ravenna, si prevede la fase di collaudo nel 2012 e conseguentemente l'entrata in funzione a regime avverrà nel 2013.



Entro l'anno 2012 Romagna Acque dovrà predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto di utilizzo dell'invaso di Quarto a fini idropotabili.

Nella tabella successiva si riportano gli investimenti ammessi in tariffa.



Tab. 3 - Gli investimenti del Piano ed il relativo riconoscimento in tariffa (migliaia di Euro)

	AI 31/12/2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE	TOTALE in tariffa
By-pass Galleria Derivazione Com.Mont.cond.princ.	ACQ. FOM. 1.323	1.985	1.442	750			5.500	5.412
Man.Cond.Principale-Forbaioia	ACQ. ROM. 400	644					1.044	1.027
Consolid.strada accesso Diga	ACQ. ROM. 280	1.018	1.693	459			3.450	3.395
Rete colleg. Serb.Covignano	ACQ. ROM. 350	760	1.028	500	51		2.689	2.646
Serbatoio Covignano	ACQ. ROM. 200	10	44	1.100	496		1.850	1.820
Rete S Santarcangelo	ACQ. ROM. 1.029	1.865	1.662	144			4.700	4.625
Rete S.Giovanni - Morciano	ACQ. ROM. 64			1.200	336		1.600	1.574
Riordino schema idr.Conca	ACQ. ROM. 101	67	21	130	2.400	3.330	6.049	5.952
Ripr.attrav.fiume Conca	ACQ. ROM. 119	625	65	1.000	991		2.800	2.755
Manut.straord/migl	ACQ. ROM. 305						305	300
Cabina Vecchiazano	ACQ. ROM. 1.576	2.000	2.000	1.200	1.985		8.761	7.787
NIP 2	ACQ. ROM. 91	114					205	202
Rete interconnes.ravenna	NUOVE FONTI 1.426	705	600	18.950	14.100	3.769	39.550	38.917
Potab.e interc.Faentino	NUOVE FONTI 1.224	695	5.500	13.100	12.932		33.451	32.916
Pozzi cesena:imp.tratt.	NUOVE FONTI 25	33	50	104	1.213	2.250	3.675	3.616
Manut. rete acq. Bagno di Romagna	FONTI LOCALI 299	64	227	500	5.600	2.711	9.401	9.401
Manut. Str. campi pozzi ATO FC	FONTI LOCALI			100	190	300	590	590
Adeguateamento centrale Alberazzo (S. Mauro P.)	FONTI LOCALI			300	400	300	1.300	1.300
Potenziamento adduttori ATO FC	FONTI LOCALI			100	200	100	400	400
Manut. Str. impianti ATO RA	FONTI LOCALI						500	500
Nuovo campo pozzi in loc. Molino Ronci	FONTI LOCALI		600	400	400	400	1.800	1.800
Ristrutt. Imp. Potab. Bellaria	FONTI LOCALI		1.000	1.500			2.500	2.500
Manut. Str. impianti ATO RN	FONTI LOCALI		650	650	650	650	2.600	2.600
TOTALE	6.931	10.466	16.982	43.187	40.959	16.195	134.720	
TOTALE IN TARIFFA	6.825	9.712	16.510	42.556	40.419	16.014		132.036



3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

La struttura aziendale è articolata per aree e uffici di staff i cui responsabili rispondono direttamente agli amministratori con delega. Al 1/1/2009, data di inizio del presente Piano di prima attivazione la struttura complessivamente è costituita da 134 unità, di cui 107 dedicate al servizio di produzione acqua all'ingrosso e 27 dedicate ai servizi comuni, risulta così articolata:

Area Produzione e Gestione:

La gestione del complesso degli impianti dell'Acquedotto della Romagna, delle fonti locali nonché dei nuovi impianti previsti nel Piano fa capo a questa area. Per la complessità tecnico-organizzativa connessa al trasferimento di ramo d'azienda, nel periodo 2009-2012 l'organico di quest'area potrà subire degli incrementi a seguito della valutazione a consuntivo alla fine del 2010; inoltre, dal 2011 è previsto il trasferimento della gestione di ulteriori fonti di produzione nei territori delle Province di Forlì-Cesena e Rimini. Tali operazioni potrebbero riconoscere ulteriori costi al produttore all'ingrosso ed al contempo si scorporerà la stessa quota al Gestore del SII. L'assestamento gestionale non inciderà in alcun modo sulla tariffa all'utente finale.

N° 1 dirigente e n° 89 dipendenti.

Area Progettazione e Realizzazione Lavori:

Le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere previste nel Piano sono di competenza di quest'area.

N° 7 dipendenti.


Area Gare Appalti, Espropri e Patrimonio:

Le attività riconducibili alla scelta del contraente per la realizzazione delle opere del Piano, tutte le attività di esproprio e asservimento delle aree connesse alla realizzazione delle suddette opere nonché la cura del patrimonio aziendale fanno capo a quest'area.

N° 10 dipendenti.

Area Amministrazione, Finanza e Servizi Generali:

Tutte le attività di tipo amministrativo relative alla contabilità e alla redazione del bilancio, la gestione del personale, la gestione finanziaria nonché tutte le attività riconducibili ai servizi generali (protocollo, centralini, ecc....) fanno capo a quest'area.



N° 1 dirigente e n° 11 dipendenti

Uffici di Staff:



Le attività accessorie all'attività principale quali la gestione del patrimonio a fini turistici e la gestione delle infrastrutture afferenti le telecomunicazioni, nonché quei servizi di carattere specialistico a supporto dell'intera attività aziendale (legale, qualità e sicurezza, comunicazione) sono ricondotti a specifici uffici di staff.

N° 15 dipendenti.

La società è certificata per quanto concerne i sistemi di qualità, ambiente e sicurezza ed ha adottato un modello di organizzazione gestione e controllo conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001



Fig. 1 - Struttura gestionale al 1 gennaio 2009



4. TRATTAMENTO DELL'INFLAZIONE

Sulla base dei tassi definiti dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF 2008) la tariffa tiene conto della dinamica inflazionistica nella componente costi operativi.

Tab. 4 – Inflazione programmata

	2009	2010	2011	2012
Inflazione programmata	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

La tariffa di riferimento sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

5. IL LIMITE DI PREZZO K_n

Il valore percentuale del limite di prezzo riferito all'anno n , da impiegare per la verifica dei vincoli di incremento imposti dal Metodo tariffario, è stato determinato dalle Agenzie d'ambito secondo la progressione riportata nella tabella seguente.

Tab. 5 – Il limite di prezzo k

	2009	2010	2011	2012
Limite di prezzo	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



6. I COSTI OPERATIVI

La componente relativa ai COSTI OPERATIVI è stata determinata, in analogia alle altre componenti tariffarie relative al capitale investito, secondo le tre classificazioni in cui è stato ripartito il Capitale stesso: Acquedotto della Romagna (Acqua di Ridracoli), Fonti locali, Nuove Fonti (Acqua del PO).


Per quanto riguarda i costi operativi delle fonti locali si applica l'efficientamento previsto dai singoli piani tariffari delle Agenzie, applicato precedentemente al Gestore del SII e trasferito al produttore all'ingrosso: -0,50% per le ATO Forlì-Cesena e Rimini e -0,69% per l'ATO Ravenna (SOT Hera Ravenna).

I costi operativi relativi all'acqua di Ridracoli e ai potabilizzatori mobili

In base alle linee guida del Comitato di Vigilanza delle Risorse Idriche per l'attuazione del un "Sistema di rendicontazione sul Servizio idrico Integrato" e coerentemente a quanto previsto dal "Disciplinare Tecnico" il Gestore all'ingrosso ha definito il proprio sistema contabile per riclassificare sia in termini economici che patrimoniali quanto di competenza del servizio di fornitura idrica all'ingrosso. In specifico i costi operativi in oggetto sono stati nettati dai riaddebiti agli altri sezionali per tener conto della ripartizione delle spese generali, dell'acqua venduta al di fuori dei tre ambiti romagnoli e di quegli interventi manutentivi necessari al corretto funzionamento degli impianti con valenza pluriservizio (acquedotto, telecomunicazioni, energia elettrica). I valori base dei costi operativi sono quelli del budget 2009 con azzeramento dei costi, rispetto agli anni precedenti, per la promozione e la pubblicità.

Tab. 6 – Costi operativi Acquedotto di Romagna e potabilizzatori mobili, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	1.446	1.468	1.490	1.512
B7 - costi per servizi	3.943	4.002	4.062	4.123
<i>di cui EE</i>	802	814	826	839
<i>di cui smaltimento fanghi</i>	100	102	103	105
B8 - costi per godim.beni di terzi	168	171	173	176
B9 - costi del personale	3.866	3.924	3.983	4.043
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	100	102	103	105
B14 - oneri diversi di gestione	468	473	478	484
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	9.991	10.139	10.289	10.442



Fin dall'entrata in funzione dell'Acquedotto di Romagna la società contabilizza annualmente dei contributi in conto esercizio a suo tempo concessi dallo Stato per coprire il previsto disavanzo finanziario e di gestione; al fini della contabilizzazione tariffaria tali contributi sono stati detratti dai costi operativi. Dal 2012 ha inizio l'ultimazione dei primi finanziamenti ottenuti a titolo di contributi in conto esercizio, con progressiva riduzione dei benefici in bilancio; in specifico giungono a scadenza quelli concessi nel 1981.

Tab. 7 - Contributi in conto esercizio (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Contributi annuali	4.650	4.650	4.650	4.124


I costi operativi relativi alle Fonti Locali

Tali costi tengono conto dei dati comunicati dal Gestore del SII e relativi ad un anno idrologico medio in ciascuno dei tre ambiti territoriali che risultano trasferiti in capo a Romagna Acque con decorrenza 01/01/2009 (personale, utenze di energia elettrica, forniture di materiali). Tali costi sotto riportati con il dettaglio per voce di costo e per singola ATO, sono scorporati dai costi riconosciuti al Gestore del SII e trasferiti al produttore all'ingrosso. In questo modo si assicura l'invarianza della tariffa all'utente a livello complessivo e di ambito.

Per la complessità tecnico-organizzativa connessa al trasferimento del ramo d'azienda relativo a tali fonti, ulteriori costi non trasferiti saranno da valutare a consuntivo alla fine del 2010. La quantificazione di tali costi porterà ad una revisione tariffaria anticipata che potrebbe riconoscere ulteriori costi operativi al produttore all'ingrosso ed al contempo scorporerà la stessa quota al Gestore del SII. L'assestamento tariffario non inciderà in alcun modo sulla tariffa all'utente finale.

I costi operativi indicati nelle tabelle seguenti non comprendono i costi relativi alle fonti di produzione ancora gestite da HERA S.p.A., di cui al momento non è possibile stimare l'entità. Dal 2011, quando si completerà il trasferimento della gestione, saranno riconosciuti ulteriori costi operativi al produttore all'ingrosso ed al contempo verrà scorporata la stessa quota al Gestore del SII. L'assestamento tariffario non inciderà in alcun modo sulla tariffa all'utente finale.


I costi operativi per l'acquedottistica civile delle fonti situate nell'ATO Ravenna comprendono alla voce "B7 - costi per servizi".



1. costi connessi all'approvvigionamento di acqua da CER stimata in Euro 850.000 per l'anno 2009; per gli anni successivi tale valore è stato inflazionato ed efficientato. Eventuali successivi aggiornamenti del costo per l'approvvigionamento dell'acqua del Po tramite il CER saranno sottoposti al soggetto regolatore.
2. la manutenzione del Canale Carrarino e l'utilizzo della Canaletta di Polimeri Europa (ex-ANIC) rispettivamente per Euro 34.000 ed Euro 139.400. Eventuali successivi aggiornamenti di tali componenti di costo saranno sottoposti al soggetto regolatore.

Tab. 8 - Costi operativi Fonti locali ATO Forlì-Cesena, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	95	96	97	98
B7 - costi per servizi	1.539	1.554	1.570	1.586
di cui EE	1.218	1.230	1.242	1.255
di cui smaltimento fanghi	0	0	0	0
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	203	205	207	209
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	1.837	1.855	1.874	1.893



Tab. 9 - Costi operativi Fonti locali ATO Ravenna, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	545	549	554	558
B7 - costi per servizi	1.947	1.967	1.987	2.007
di cui EE	269	275	282	288
di cui smaltimento fanghi	638	643	648	654
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	1.055	1.064	1.072	1.081
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	3.547	3.580	3.613	3.646



Tab. 10 - Costi operativi Fonti locali ATO Rimini, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	90	91	92	93
B7 - costi per servizi	2.050	2.071	2.091	2.112
di cui EE	1.950	1.970	1.989	2.009
di cui smaltimento fanghi	0	0	0	0
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	140	141	143	144
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	2.280	2.303	2.326	2.349

Tab. 11 - Totale costi operativi Fonti locali, Inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	730	736	743	749
B7 - costi per servizi	5.536	5.592	5.648	5.705
di cui EE	3.437	3.475	3.513	3.552
di cui smaltimento fanghi	638	643	648	654
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	1.398	1.410	1.422	1.434
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	7.664	7.738	7.813	7.888

I costi operativi relativi alle Nuove Fonti

Nel 2012 ha inizio la fase di collaudo del nuovo impianto di potabilizzazione di Ravenna; i costi relativi a tale fase sono compresi nell'ambito dell'appalto di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera e quindi non sono considerati nei costi operativi del 2012.

Tab. 12 - Costi operativi riconosciuti, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
TOTALE COSTI ACQUEDOTTO DI ROMAGNA	9.991	10.139	10.289	10.442
TOTALE COSTI FONTI LOCALI	7.664	7.738	7.813	7.888
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	17.655	17.877	18.102	18.330

7. ULTERIORI VOCI DI COSTO TRASFERITE

Oltre ai costi operativi vengono trasferite, al produttore all'ingrosso, ulteriori voci di costo già riconosciute al Gestore del SII:

- ammortamento dei cespiti in affitto al Gestore del SII fino al 31/12/2008;
- ammortamento delle migliorie realizzate dal Gestore del SII fino al 30/09/2008 sui cespiti in affitto;
- la remunerazione del capitale investito per le migliorie sui cespiti in affitto;
- i canoni di concessione riconosciuti a Romagna Acque per le opere conferite in uso al Gestore.

Si riporta il dettaglio per ATO delle componenti sopra individuate, compresi i costi operativi.

Tab. 13 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Forlì-Cesena (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Costi operativi	1.837	1.855	1.874	1.893
Ammortamenti	83	83	83	74
Remunerazione	78	75	72	68
Canoni di concessione	11	11	11	11
TOTALE COSTI TRASFERITI	2.009	2.024	2.039	2.046

Tab. 14 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Ravenna (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Costi operativi	3.547	3.580	3.613	3.646
Ammortamenti	176	169	162	162
Remunerazione	123	125	125	120
Canoni di concessione	166	158	151	144
TOTALE COSTI TRASFERITI	4.012	4.032	4.051	4.072

Tab. 15 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Rimini (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Costi operativi	2.280	2.303	2.326	2.349
Ammortamenti	364	363	357	346
Remunerazione	111	107	103	99
Canoni di concessione	55	55	55	55
TOTALE COSTI TRASFERITI	2.810	2.828	2.841	2.849



Tali costi vengono scorporati dalle relative componenti tariffarie riconosciute al Gestore del SII, contestualmente sono riconosciuti al produttore all'ingrosso.

Per ottenere l'invarianza delle tariffe di riferimento all'utente finale, al costo di acquisto dell'acqua di Ridracoli vengono aggiunti questi costi valorizzati in accordo con il Gestore del SII.

I costi di acquisto di acqua per il Gestore del SII corrispondono ai ricavi per il produttore all'ingrosso.

Tab. 16 - I ricavi per la fornitura all'ingrosso a seguito del trasferimento della gestione (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
ATO Forlì-Cesena	11.267	11.560	11.861	12.163
<i>di cui da Ridracoli</i>	9.258	9.536	9.822	10.116
<i>di cui da Fonti locali</i>	2.009	2.024	2.039	2.046
ATO Ravenna	12.915	13.203	13.497	13.801
<i>di cui da Ridracoli</i>	8.903	9.170	9.445	9.729
<i>di cui da Fonti locali</i>	4.012	4.032	4.051	4.072
ATO Rimini	7.276	7.428	7.579	7.729
<i>di cui da Ridracoli</i>	4.466	4.600	4.738	4.880
<i>di cui da Fonti locali</i>	2.810	2.828	2.841	2.849
TOTALE RICAVI	31.457	32.190	32.937	33.692



8. IL PIANO D'AMMORTAMENTO

Lo sviluppo del piano d'ammortamento è articolato secondo tre aggregazioni principali: Acquedotto della Romagna, Nuove Fonti e Fonti Locali.

La metodologia e i criteri utilizzati per lo sviluppo del piano ammortamenti può così sintetizzarsi:

- a) per i cespiti relativi all'Acquedotto di Romagna: proiezione degli ammortamenti secondo le vite utili residue dei singoli cespiti riconosciuti come ricostruite sulla base del preconsuntivo 2008;
- b) per i nuovi cespiti che entrano in funzione nel periodo 2009-2012: gli ammortamenti discendono dall'utilizzo delle aliquote d'ammortamento come indicate per singolo cespite; trattasi di aliquote ritenute mediamente rappresentative della vita utile economico-tecnica dei cespiti;
- c) per i cespiti relativi alle Fonti Locali e fino al 31/12/2008 in affitto ad HERA: sono stati calcolati secondo i piani di ammortamento riportati nei Piani delle singole ATO;
- d) per i cespiti relativi alle Fonti Locali e fino al 31/12/2008 concessi in uso gratuito ad HERA: dal 2005 al 2008 non sono stati ammortizzati perché considerati non funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività d'impresa; sono stati calcolati secondo il piano d'ammortamento originario senza operare svalutazioni relative a perdite durevoli di valore. Nel caso in cui vengano rideterminati valori residui inferiori, il piano d'ammortamento verrà conseguentemente aggiornato.

Gli ammortamenti relativi all'Acquedotto di Romagna dal 2011 si riducono per l'ultimazione del processo di ammortamento di alcuni beni e la relativa entità è significativamente superiore all'aumento generato dall'entrata in funzione di nuovi cespiti fino al 2013.

Gli ammortamenti relativi alle Fonti Locali nel periodo 2009-2012 si riferiscono pressoché interamente ai cespiti già in uso da parte di HERA. Dal 2012 inizia la fase di collaudo del nuovo impianto di trattamento dell'acqua dei pozzi di Cesena, il relativo inizio del processo d'ammortamento decorrerà dal 2013 al termine del collaudo.

Gli ammortamenti relativi alle Nuove Fonti decorrono dal 2012 per la rete di interconnessione dell'Acquedotto della Romagna; in tale anno inizia la fase di collaudo



dell'impianto di potabilizzazione di Ravenna il cui ammortamento è previsto a decorrere dal 2013 al termine del collaudo.

Tab. 17 - Ammortamento (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	13.472	13.353	12.473	9.635
CESPITI EX-AFFITTO	446	439	426	407
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	1.188	1.188	1.188	1.188
MIGLIORIE HERA	176	176	176	176
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE INIZIALE	15.283	15.155	14.263	11.405
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	613	1.281	1.462	1.633
NUOVE FONTI	0	0	0	823
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	33	164	294	370
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE SUCCESSIVO	646	1.445	1.756	2.826
TOTALE AMMORTAMENTI	15.929	16.600	16.019	14.230



9. LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Nella determinazione della componente di remunerazione rispetto a quanto stabilito nell'art. 14 co. 2 del DPGR 49/2006 le Agenzie hanno definito il margine $m=0\%$. Conseguentemente, il tasso di remunerazione rilevato quale media dei valori IRS a 15 anni nei 30 giorni immediatamente precedenti al periodo tariffario che si va a rinnovare risulta essere 3,92%.


Le percentuali definite di seguito sono da intendersi quali limiti massimi per il periodo di regolazione 2009-2012. Nell'intento di limitare gli incrementi tariffari per l'utenza, nel primo periodo di regolazione il produttore all'ingrosso ha condiviso la decisione di rinunciare ad una quota di remunerazione del capitale. Di fatto, la remunerazione effettiva sarà determinata dalla differenza tra ricavi complessivi, compresi i contributi, e le componenti costi operativi e ammortamenti.

La Remunerazione del Capitale Investito Iniziale:

1. per il capitale relativo all'Acquedotto della Romagna viene applicato un tasso di remunerazione dello 0,50% fino al completo ammortamento delle opere;
2. per il capitale relativo ai beni in affitto fino al 31/12/2008 viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92% fino al completo ammortamento delle opere;
3. per il capitale relativo alle migliorie dei beni di cui al punto precedente, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92% fino al completo ammortamento delle opere;
4. per il capitale relativo ai beni conferiti dai Comuni viene applicato un tasso di remunerazione dello 0,00% fino al completo ammortamento delle opere.

La Remunerazione del Capitale Investito Successivo:

1. per il capitale relativo all'Acquedotto della Romagna, come definito nel Piano degli investimenti 2009-2012, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92%;
2. per il capitale relativo alle fonti locali, come definito nel Piano degli investimenti 2009-2012, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92%;
3. per il capitale relativo alle nuove fonti, come definito nel Piano degli investimenti 2009-2012, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92%.



Al capitale investito successivo come definito nel piano degli investimenti 2009-2012, per i periodi tariffari seguenti si applicherà un tasso di remunerazione pari alla media dei valori IRS a 15 anni nei 30 giorni immediatamente precedenti al periodo tariffario che si va a rinnovare, qualora realizzato nei tempi indicati nel Piano.


In caso di ritardo nella realizzazione del Piano degli investimenti 2009-2012, rispetto ai tempi previsti in tabella 3, si opererà col seguente procedimento:

1. si considera la remunerazione massima di progetto sui nuovi investimenti, calcolata con i capitali investiti di progetto moltiplicati per i rispettivi tassi di remunerazione;
2. si determinerà la remunerazione massima di consuntivo sui nuovi investimenti, calcolata con i capitali investiti a consuntivo moltiplicati per i rispettivi tassi di remunerazione;
3. la differenza tra i valori precedenti verrà portata in detrazione al fatturato totale del periodo tariffario successivo senza applicazione di Interessi. Questo metodo consente di mantenere invariata la quota di remunerazione a cui il produttore all'ingrosso ha concordato di rinunciare nel primo periodo, al fine di contenere gli incrementi tariffari.

Tab. 18 - Capitale investito al 31/12 (migliaia di Euro)


	2008	2009	2010	2011	2012
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	204.941	191.469	178.116	165.643	156.009
CESPITI EX-AFFITTO	9.215	8.768	8.330	7.903	7.497
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	20.972	19.784	18.596	17.408	16.220
MIGLIORIE HERA	4.694	4.519	4.343	4.167	3.991
TOTALE CAPITALE INIZIALE	239.822	224.540	209.384	195.121	183.717
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	12.100	19.068	24.953	28.878	32.475
NUOVE FONTI	4.042	10.094	41.733	69.526	74.626
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	363	3.207	6.794	13.740	18.231
TOTALE CAPITALE SUCCESSIVO	16.505	32.369	73.480	112.144	125.332
TOTALE CIN	256.327	256.909	282.865	307.265	309.049

L'applicazione dei tassi di remunerazione ai rispettivi capitali medi investiti determina la remunerazione negli anni 2009-2012.



Tab. 19 - Remunerazione massima di progetto del capitale investito (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	991	924	859	804
CESPITI EX-AFFITTO	352	335	318	302
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	0	0	0	0
MIGLIORIE HERA	181	174	167	160
TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE INIZIALE	1.524	1.433	1.344	1.266
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	611	863	1.055	1.203
NUOVE FONTI	277	1.016	2.181	2.825
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	70	196	402	627
TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE SUCCESSIVO	958	2.075	3.638	4.655
TOTALE REMUNERAZIONE	2.482	3.507	4.983	5.920



10. LA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Di norma la determinazione della tariffa idrica deriva dalla somma algebrica delle componenti tariffarie ciascuna definita nel rispetto delle metodologie e dei criteri del metodo tariffario.

Il Protocollo d'Intesa del 30/11/07 ha fissato chiari indirizzi in termini di definizione del price-cap per la tariffa di fornitura d'acqua all'ingrosso per il periodo relativo al 2009-2012; i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo hanno stabilito che *"...il prezzo potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nei Piani delle A.T.O..."* ed a *"...garantire un impatto sulla tariffa all'ingrosso delle tre AATO non superiore tendenzialmente ad una percentuale media del 1,5% annuo, oltre all'inflazione programmata, compatibilmente con la sostenibilità economico-patrimoniale-finanziaria"* della società.

Lo sviluppo della tariffa media negli anni 2009-2012, nei termini di seguito indicati, tiene conto:

- per le fonti locali dei costi già riconosciuti al Gestore del SII nei Piani delle ATO e trasferiti al nuovo Gestore;
- per l'Acquedotto di Romagna dei ricavi dalle vendite dal 2009 al 2012 comprensivi dell'aumento del +1,5% annuo, oltre all'inflazione programmata, per consentire la recuperabilità dei nuovi investimenti. Questo incremento era già stato considerato nei singoli Piani delle ATO.

Tab. 20 - Ricavi e tariffa massima applicabile, compresa inflazione (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Volumi venduti (mc)	106.956.048	106.956.048	106.956.048	106.956.048
RICAVI vendite da Acquedotto della Romagna	22.627	23.306	24.005	24.725
RICAVI da fonti locali (= costi trasferiti da HERA)	8.830	8.884	8.932	8.967
TOTALE RICAVI	31.457	32.190	32.937	33.692
Tariffa massima €/mc	0,2941	0,3010	0,3079	0,3150


Di fatto questo limite tariffario si traduce nella valutazione della componente di costo Remunerazione del capitale tale per cui si possano garantire i ricavi massimi stimati, conseguentemente le componenti tariffarie effettivamente riconosciute sono riportate nella tabella seguente.

Tab. 21 – Componenti tariffarie con remunerazione ridotta e TRM (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
VOLUMI VENDUTI	106.956.048	106.956.048	106.956.048	106.956.048
COSTI OPERATIVI	17.655	17.877	18.102	18.330
AMMORTAMENTI	15.929	16.600	16.019	14.230
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE	2.524	2.363	3.466	5.256
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-4.650	-4.650	-4.650	-4.124
FATTURATO OBIETTIVO	31.457	32.190	32.937	33.692
TRM	0,2941	0,3010	0,3079	0,3150
Incremento % compresa inflazione programmata		2,33%	2,32%	2,29%
ROI	0,98%	0,88%	1,17%	1,71%

La remunerazione totale nei quattro anni risulta inferiore alla remunerazione calcolata sul capitale riconosciuto applicando i tassi di remunerazione definiti precedentemente. Nei quattro anni di regolazione tariffaria, la remunerazione del capitale esistente risulta interamente coperta, il produttore all'ingrosso ha condiviso la decisione di rinunciare ad una quota di remunerazione sul nuovo capitale investito.

In occasione della revisione tariffaria di fine 2010, per includere in tariffa gli investimenti realizzati dal gestore del SII nell'ultimo trimestre del 2008 (valutati in base agli stati di avanzamento lavori al 31/12/2008) e per trasferire nella tariffa all'ingrosso eventuali ulteriori costi operativi ancora riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e valutati a consuntivo alla fine del 2010, verrà rideterminata la tariffa all'ingrosso di tabella 20 per gli anni 2011 e 2012.



11. LE TARIFFE ALL'INGROSSO NEI TRE AMBITI TERRITORIALI

Nella fase di avvio della gestione delle fonti locali, per garantire l'invarianza della tariffa di riferimento finale del SII applicata in ciascun ambito, si è determinata la tariffa all'ingrosso per l'approvvigionamento idrico di ciascun ambito territoriale secondo lo sviluppo della seguente tabella.


Tab. 22 - TRM applicata in ciascun Ambito


	2009	2010	2011	2012
TRM €/mc - ATO Forlì-Cesena	0,3420	0,3509	0,3600	0,3692
TRM €/mc - ATO Ravenna	0,3726	0,3809	0,3894	0,3982
TRM €/mc - ATO Rimini	0,1849	0,1888	0,1926	0,1964

La tabella evidenzia che, se si garantisce l'invarianza della tariffa finale del servizio idrico integrato di ciascun ambito, le tariffe all'ingrosso divergono.

Invece, se fossero stati imposti aumenti uguali in valore assoluto, alla tariffa di ciascun ambito, non si sarebbe creata divergenza nelle tariffe all'ingrosso dei tre ambiti. Questo sarebbe stato coerente con le linee guida del "progetto società delle fonti" e recepite in sede di approvazioni assembleari, che prevedono l'avvio di un processo di convergenza delle tariffe all'ingrosso.

Quindi, in occasione della revisione tariffaria prevista per la fine del 2010, verranno pienamente recepiti i criteri delle linee guida del "progetto società delle fonti", operando per garantire la convergenza delle tariffe all'ingrosso dei tre ambiti e recuperando gli effetti distorsivi che si sono generati in conseguenza dell'applicazione di tariffe divergenti nei primi due anni di regolazione.





12. DETTAGLIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI


al 31/12/07		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
By-pass Gallena Derivazione	Investimento	1.323	1.985	1.442	750												
	Invest. in tariffa	1.302	1.953	1.419	738												
	Ammort. in tariffa	0	0	317	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
	CIN in tariffa	1.302	3.255	4.357	4.480	3.825	3.190	2.555	1.920	1.285	650	15					
Com.Mont.cond.princ.	Investimento	400	644														
	Invest. in tariffa	394	634	26	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	Ammort. in tariffa																
	CIN in tariffa	394	1.027	1.002	950	899	848	796	745	693	642	591	539	488	437	385	334
Man.Cond.Principale- Forbalaia	Investimento	280	1.018	1.693	459												
	Invest. in tariffa	276	1.002	1.666	452												
	Ammort. in tariffa			85	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	CIN in tariffa	276	1.277	2.858	3.140	2.970	2.801	2.631	2.461	2.291	2.122	1.952	1.782	1.613	1.443	1.273	1.103
Consolid.strada accesso Diga	Investimento	350	760	1.028	500	51											
	Invest. in tariffa	344	748	1.012	492	50											
	Ammort. in tariffa			33	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
	CIN in tariffa	344	1.092	2.104	2.563	2.547	2.481	2.414	2.348	2.282	2.216	2.150	2.084	2.018	1.951	1.885	1.819
Rete colleg. Serb.Covignano	Investimento	200	10	44	1.100	486											
	Invest. in tariffa	197	10	43	1.082	488											
	Ammort. in tariffa			46	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
	CIN in tariffa	197	207	250	1.287	1.684	1.593	1.502	1.411	1.320	1.229	1.138	1.047	956	865	774	683
Serbatoio Covignano	Investimento	1.029	1.865	1.662	144												
	Invest. in tariffa	1.013	1.835	1.635	142												
	Ammort. in tariffa			87	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	CIN in tariffa	1.013	2.848	4.396	4.363	4.188	4.013	3.839	3.664	3.489	3.314	3.140	2.965	2.790	2.616	2.441	2.266
Rete S.Santarcangelo	Investimento	64	0	0	1.200	336											
	Invest. in tariffa	63	0	0	1.181	331											
	Ammort. in tariffa				39	39	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	CIN in tariffa	63	63	63	1.244	1.535	1.456	1.378	1.299	1.220	1.141	1.063	984	905	827	748	669
Rete S.Giovanni - Morciano	Investimento	101	67	21	2.400	3.330											
	Invest. in tariffa	99	66	21	128	3.277											
	Ammort. in tariffa						148	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
	CIN in tariffa	99	165	186	314	2.675	5.952	5.805	5.510	5.214	4.919	4.624	4.329	4.034	3.739	3.444	3.149
Riordino schema Idr.Conca	Investimento	119	625	65	1.000	991											
	Invest. in tariffa	117	615	64	984	975											
	Ammort. in tariffa						69	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
	CIN in tariffa	117	732	796	1.780	2.755	2.686	2.549	2.411	2.273	2.135	1.998	1.860	1.722	1.584	1.446	1.309
Ripr.attrav.fiume Conca	Investimento	300															
	Invest. in tariffa																
	Ammort. in tariffa																
	CIN in tariffa	293	293	278	263	248	233	218	203	188	173	158	143	128	113	98	83
Manut.straord/migli	Investimento		1.576	2.000	2.000	1.200	1.985										
	Contributi		-597	-250													
	Invest. in tariffa	963	1.722	1.968	1.181	1.953											
	Ammort. in tariffa	19	73	147	210	272	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
Cabina Vecchiazzano	Investimento	944	2.593	4.414	5.385	7.066											
	Invest. in tariffa																
	Ammort. in tariffa																
	CIN in tariffa	91	114	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NIP 2	Investimento	90	112														
	Invest. in tariffa																
	Ammort. in tariffa																
	CIN in tariffa	90	197	187	177	166	156	146	136	126	116	106	96	86	76	66	55
Rete interconnes.ravenna	Investimento	1.426	705	600	18.950	14.100	3.769										
	Invest. in tariffa	1.403	694	590	18.647	13.874	3.709										
	Ammort. in tariffa																
	CIN in tariffa	1.403	2.097	2.687	21.334	35.209	38.917	37.963	36.053	34.144	32.234	30.325	28.416	26.506	24.597	22.688	20.778
Rete interconnes.ravenna	Investimento	1.224	695	5.500	13.100	12.932											
	Invest. in tariffa	1.204	684	5.412	12.890	12.725											
	Ammort. in tariffa																
	CIN in tariffa	1.204	1.888	7.300	20.191	32.916	32.093	30.447	28.801	27.156	25.510	23.864	22.218	20.572	18.927	17.281	15.635

	31/12/07	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Potabile intercom. Faentino																	
Investimento	25	33	50	104	1.213	2.250	65	260									
Invest. in tariffa	25	32	49	102	1.194	2.214	64	256									
CIN in tariffa																	
Pozzi Cesena: imp. tratt.																	
Investimento	299	57	106	209	1.402	3.616	3.580	3.936	90	181	181	181	181	181	181	181	181
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Manut. rete acq. Bagno di Romagna																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Manut. Str. campi pozzi ATO FC																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Adeguamento centrale Alberazzo (S. Mauro P.)																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Potenziamento adduttrice ATO FC																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Manut. Str. per adeguamento impianti ATO RA																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Nuovo campo pozzi in loc. Molino Ronci																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Ristrutt. Imp. Potab. Bellona																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
Manut. Str. per adeguamento impianti ATO RN																	
Investimento	299	64	227	500	3.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	3.600	2.711											
CIN in tariffa																	
TOTALE	6.825	16.505	32.369	73.480	112.144	125.332	120.259	114.041	107.477	100.822	94.168	88.133	82.113	76.093	70.073	64.054	58.034



13. PIANO D'AMMORTAMENTO E CAPITALE INVESTITO NETTO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	13.472	13.353	12.473	9.635	8.361	7.808	7.618	6.448	6.252	6.048	5.709	5.391	5.274	5.178	5.031
CESPITI EX-AFFITTO	446	439	426	407	401	387	366	358	352	349	346	343	331	328	328
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.179	1.162	1.126	1.101	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
MIGLIE E HERA	176	176	176	176	175	174	174	174	174	174	174	174	174	173	165
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE INIZIALE	15.283	15.155	14.263	11.405	10.124	9.558	9.337	8.143	7.905	7.672	7.305	6.983	6.227	6.127	5.972
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	613	1.281	1.462	1.633	1.889	2.036	2.036	2.036	2.036	1.416	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
NUOVE FONTI	0	0	0	823	2.600	3.555	3.646	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	33	164	294	370	648	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE SUCCESSIVO	646	1.445	1.756	2.826	5.137	6.474	6.564	6.655	6.655	6.035	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
TOTALE AMMORTAMENTI	15.929	16.600	16.019	14.230	15.261	16.032	15.902	14.798	14.560	13.707	13.324	13.003	12.247	12.147	11.992
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	204.941	191.469	178.116	165.643	156.009	147.648	139.840	125.773	119.521	113.472	107.764	102.373	97.098	91.921	86.890
CESPITI EX-AFFITTO	9.215	8.768	8.330	7.903	7.497	7.096	6.709	5.985	5.633	5.284	4.938	4.595	4.264	3.936	3.608
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	20.972	19.784	18.596	17.408	16.220	15.032	13.844	12.665	11.503	10.377	9.276	8.200	7.125	6.238	5.780
MIGLIE E HERA	4.694	4.519	4.343	4.167	3.991	3.816	3.642	3.468	3.293	3.119	2.944	2.770	2.596	2.423	2.085
TOTALE CAPITALE INIZIALE	239.822	224.540	209.384	195.121	183.717	173.592	164.035	154.697	146.554	138.649	130.977	123.672	116.689	110.462	98.363
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	12.100	19.068	24.953	28.878	32.475	30.586	28.550	26.514	24.478	22.442	21.026	19.624	18.223	16.822	15.421
NUOVE FONTI	4.042	10.094	41.733	69.526	74.626	72.090	68.790	65.145	61.409	57.673	53.937	50.201	46.465	42.729	38.993
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	363	3.207	6.794	13.740	18.231	17.583	16.701	15.818	14.936	14.053	13.170	12.288	11.405	10.522	9.540
TOTALE CAPITALE SUCCESSIVO	16.505	32.369	73.480	112.144	125.332	120.259	114.041	107.477	100.822	94.168	88.133	82.113	76.093	70.073	64.054
TOTALE CIN	256.327	256.909	282.865	307.265	309.049	293.852	278.076	262.174	247.377	232.817	219.109	205.785	192.782	180.535	168.388
															156.397






Addendum alla Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ora Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) per i rispettivi bacini territoriali, con scadenza il 31/12/2023 ed avente ad oggetto la Delega al Gestore del Servizio di Fornitura di Acqua all'Ingrosso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378 con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13 luglio 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR



(nel seguito anche Atersir o "Agenzia")


ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC mail@pec.romagnacque.it, in persona del Dott. Tonino Bernabè, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18 luglio 2013 ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 09 maggio 2014 e n. 85 del 27 luglio 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Visti


- Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164;
- Il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";



- La l.r. 19 dicembre 2002, n. 37 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- La l.r. 6 settembre 1999 n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- La l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- La l.r. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

Premesso che:

- Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna;
- la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e




Rimini, avente scadenza il 31/12/2023 (e s.m.i.);

- La L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006; funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata, con effetto dal 1 gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti forme di cooperazione e, quindi, anche delle Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

- Conseguentemente, Atersir è subentrata anche nella convenzione per la regolazione della gestione del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso, regolato dalla convenzione sottoscritta dalle preesistenti AATO con Romagna Acque in data 30/12/2008, sopra menzionata;

- Il d.l. n. 133/2014 (decreto c.d. Sblocca Italia), convertito con legge n. 164/2014, ha re-







centemente modificato il d.lgs. n. 152/2006, ag-
giungendo l'art. 158-bis ai sensi del quale:

_ i progetti definitivi delle opere, degli in-
terventi previsti nei piani di investimenti com-
presi nei piani d'ambito (...) sono approvati da-
gli enti di governo degli ambiti (...) che prov-
vedono alla convocazione di apposita conferenza
di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguen-
ti della legge 7 agosto 1990 n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanzia-
li delle medesime opere, interventi ed impianti;

_ L'approvazione di cui al comma 1 comporta di-
chiarazione di pubblica utilità e costituisce
titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e terri-
toriale, esclusi i piani paesaggistici (...);

- L'ente di governo degli ambiti (...) costituisce
autorità espropriante per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo e può de-
legare, in tutto o in parte, i proprie espro-
priativi al gestore del servizio idrico integra-
to, nell'ambito della convenzione di affidamento
del servizio i cui estremi sono specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo;

Rilevato che la vigente convenzione di servizio,



sottoscritta da Romagna Acque in data 30/12/2008

con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena,

Ravenna e Rimini, non contempla la delega dei pote-

ri espropriativi introdotta solo di recente, come

facoltà, dal suindicato art. 158-bis;

Rilevato, inoltre, che, con deliberazione del Con-

siglio d'Ambito n. 26 del 13 luglio 2015,

l'Agenzia, per ragioni di efficacia e di economici-

tà di cui all'art. 1 L. 241/1990, ha disposto di

delegare al gestore del servizio di fornitura di

acqua all'ingrosso Romagna Acque l'esercizio dei

poteri espropriativi di cui l'Agenzia è titolare ai

sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 per

la realizzazione degli interventi previsti nei pia-

ni di investimento di competenza del gestore com-

presi nei piani d'ambito;

Rilevato che, con la medesima deliberazione n.

26/2015, il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha ap-

provato il testo del seguente articolo, per

l'inserimento nella vigente convenzione di servizio



di fornitura di acqua all'ingrosso indicata più so-

pra, previa intesa con il gestore Romagna Acque:

"Delega dei poteri espropriativi.

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i


servizi idrici e rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis



del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono



essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.


5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.";

Ritenuto pertanto di dover adeguare la convenzione di servizio di fornitura di acqua all'ingrosso sottoscritta da Romagna Acque in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ai sensi della l.r. n. 23/2011) alle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 133/2014, stipulando apposito atto integrativo alla medesima convenzione, secondo quanto disposto dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia con deliberazione n. 26/2015; tutto ciò premesso e considerato nonché ritenuto parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Delega dei poteri espropriativi

A seguito della deliberazione del Consiglio







d'ambito dell'Agenzia n. 26 del 13 luglio 2015, dopo l'art. 13 della Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, aduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 da Romagna Acque con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (e s.m.i.), ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, è aggiunto il seguente:

"Articolo 13-bis Delega dei poteri espropriativi"

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza



del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.



3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

Articolo 2 - Rinvio.

Per quanto non espressamente modificato o incompatibile con il presente atto continuano ad applicar-



si le convenzioni/accordi di cui alle premesse e
s.m.i..

Articolo 3 - Registrazione.

Il presente atto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.


Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna li 06 AGO 2015

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna



ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Il Presidente del Cda Dott. Tonino Bernabè

